SAN MARCO ARGENTANO
CITTÀ DEL GUISCARDO

ORDINANZA SINDACALE N. 7

Oggetto: **Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus).**

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in alcune Regioni del Nord Italia;

Vista la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

Visto il DPCM del 23/2/2020;

Visto l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale…";

Visto l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...";

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

ORDINA

a tutti coloro che rientrano sul territorio comunale provenendo o avendo transitato o sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni interessati dall'espansione epidemica, indicati dall'allegato 1 DPCM 23/02/2020 (Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; - Veneto: Vò), oltre

che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed **Iran), di:**

comunicare a questo Ente (Polizia Municipale recapito 0984.513271, nell'orario di apertura degli uffici, oppure, al di fuori dei suddetti orari, al Responsabile Settore Polizia Locale – Com. Primo Lombardi, recapito 345.8959087), all'ASP e ai medici di famiglia il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche senza sintomi;

INVITA

altresì quanti provengono dalle Regioni interessate dall'espansione epidemica (Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna) ad effettuare i medesimi adempimenti;

ORDINA

- alle locali autorità scolastiche di segnalare la presenza di personale docente, studentesco o ausiliario proveniente dalle aree a rischio;
- agli operatori economici presenti sul territorio comunale di segnalare la presenza di clienti o fornitori provenienti dalle aree a rischio;
- segnatamente, agli operatori economici del settore alberghiero e dell'ospitalità in genere, di segnalare la presenza di ospiti provenienti dalle aree a rischio;

INVITA

- le locali autorità scolastiche nonché gli organizzatori di eventi, di valutare l'opportunità di tenere od organizzare, presso le strutture di relativa competenza, convegni o qualsiasi altro evento che preveda l'arrivo di partecipanti da aree già definite a rischio;

RACCOMANDA

- a tutti i cittadini di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse dalle organizzazioni sanitarie riconosciute;
- a tutti i cittadini che ne ravvisino l'esigenza, di contattare i numeri di emergenza **1500**, **112**, nonché **0961883346** e **0961883016**, resi noti dalla Regione Calabria.

STABILISCE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
  1) Prefettura di Cosenza;
  2) Regione Calabria;
  3) Provincia di Cosenza;
  4) Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
  5) Dirigenza degli Istituti scolastici operanti sul territorio comunale;
  6) Polizia Locale;
  7) Carabinieri;
  8) Titolari di attività imprenditoriali ubicate nell'agglomerato industriale del Follone.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- l'eventuale incauta inosservanza alla presente Ordinanza che dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, 25 febbraio 2020

Il Sindaco
Virginia Mariotti

Via Roma, 14 – 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Tel. 0984 512089 – Fax 0984 512088
www.comune.sanmarcoargentano.cs.it – e-mail: mail@comune.sanmarcoargentano.cs.it